



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63

della Giunta comunale

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, N. 17). DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO.

Il giorno 29.03.2021 ad ore 09.04 si è riunita, nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/69 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

vista la deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 18 con la quale è stato approvato il "Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160";

richiamato l'articolo 4 del citato Regolamento secondo cui "Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019, n. 160, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi.";

dato atto che il canone previsto al citato comma 821 è il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e che il canone di cui al citato comma 837 è il "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

rilevato, in particolare, che le scadenze più prossime, relative ai prelievi disciplinati dal citato Regolamento attraverso il rinvio alla previgente norma, sono stabilite al 31 marzo 2021 e riguardano il pagamento:

1. del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari (dovuto rata 31/03 ovvero annuale), la cui scadenza è stata differita a tale data con deliberazione di Giunta comunale 28.01.2021 n. 12;
2. del canone patrimoniale relativo alle occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee (dovuto rata 31/03 ovvero annuale);
3. del canone mercatale (dovuto rata 31/03 ovvero annuale);

richiamato il Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 28.06.2016 n. 89 e 20.11.2019 n. 181, il cui articolo 9 prevede che "Per importi superiori ad euro 1.500,00 è previsto, d'ufficio, il pagamento frazionato in quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre. E' comunque fatta salva la possibilità per il concessionario di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 marzo.";

ritenuto, pertanto, che il prossimo 31 marzo è il termine di pagamento delle rate in scadenza a tale data ovvero del dovuto annuale, riferito al canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, al canone patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee, al canone mercatale e al canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

dato atto che è stato avviato l'iter procedurale di approvazione della disciplina definitiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e che a ridosso della sua approvazione saranno approvate anche le tariffe dei relativi canoni per l'anno 2021;

richiamato l'articolo 5 del citato "Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160" ai sensi del quale "L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.";

ritenuto tuttavia opportuno evitare, benché previsto dalla disciplina provvisoria, di richiedere il pagamento dei citati canoni sulla base di tariffe dovute a titolo di acconto e pertanto soggette a conguaglio, al fine di limitare i disagi per i contribuenti oltre che gli oneri amministrativi per l'Ente e per il concessionario per la riscossione cui è affidata la gestione dei prelievi in materia

di pubblicità e di pubbliche affissioni, oltre che il servizio di pubbliche affissioni;

preso atto che il gettito derivante dal dovuto annuale dei citati prelievi costituisce la quota più significativa del gettito annuale e che il numero dei contribuenti chiamati a versare tali canoni risulta particolarmente significativo;

posto che, in vista di tali scadenze periodiche, ai citati contribuenti viene ordinariamente inviato un avviso di scadenza di pagamento, nel quale è indicato l'ammontare dell'importo dovuto;

considerato che le tempistiche di avvio del citato iter procedurale di approvazione della disciplina definitiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, già rese difficili dalla complessità di interpretazione e di applicazione concreta dei principi stabiliti dalla art. 1, comma 821 e comma 837 della Legge 27.12.2019 n. 160 di istituzione dei prelievi, sono state altresì condizionate dall'emanazione, da parte della Provincia autonoma di Trento, delle indicazioni applicative relative al canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, necessarie per il coordinamento applicativo con il citato canone mercatale, adottate con deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2021 n. 443;

ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di disporre un rinvio del termine di pagamento dei citati prelievi in scadenza al 31 marzo 2021, al 30 aprile 2021, al fine di poter richiedere il pagamento dei relativi canoni sulla base delle tariffe definitive;

dato atto che tale rinvio consente, peraltro, di dare maggiore respiro, attraverso un differimento della scadenza, alle attività economiche e alle famiglie, in un contesto di grave sofferenza a seguito della crisi epidemiologica da COVID-19, e comunque anche di disporre del tempo adeguato per consentire alle attività e ai cittadini di assolvere l'obbligazione patrimoniale con regolarità;

visto il Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e, nello specifico, l'art. 52 che disciplina la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, ai sensi del quale "Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

visto inoltre che l'art. 38, comma 1 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1998 n. 201 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2007 n. 150, attribuisce alla Giunta comunale la competenza dell'eventuale differimento dei termini di versamento delle entrate tributarie;

considerato che il citato comma 1 dispone infatti che "Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo";

dato atto che, nel caso di cui trattasi, si ritiene possa sussistere il presupposto di "eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività (...) del contribuente", considerato il perdurare della crisi epidemiologica da COVID-19 che sta pesando in modo significativo sulle attività economiche, segnate da continue chiusure e interruzioni nel libero svolgimento delle rispettive attività e che si reputa considerevole di attenzione e dunque meritevole di apprezzamento la circostanza che la necessità dell'Amministrazione comunale di intervenire in urgenza, sulla base delle argomentazioni specificatamente riportate nella deliberazione del Consiglio comunale 28.01.2021 n. 18, con una disciplina provvisoria non può portare nocimento al contribuente;

considerato che fondamento e sostegno all'ipotesi di differimento del suddetto termine sono rinvenibili anche nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/2002, n. 1/2001 e n. 13/2000 ove, a fronte del verificarsi di analoga previsione di intervento tariffario sull'imposta di pubblicità stabilita nelle legge di bilancio di quegli anni, si chiarisce che "Si può verificare il caso in cui il termine di pagamento non risulti corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie intervenute in un momento successivo. Per evitare questa situazione e semplificare gli adempimenti del contribuente, l'ente locale, sulla base della potestà regolamentare

generale prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie." Le stesse circolari chiariscono altresì che "se le modificazioni regolamentari dei tributi in questione intervengono successivamente al 31 gennaio senza che sia stata stabilita al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento della differenza del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni e interessi";

considerato che il provvedimento in oggetto rientra comunque tra le competenze della Giunta comunale posto che trattasi di adeguare le istruzioni gestionali, in particolare quanto ai termini di pagamento per chi intrattiene rapporti giuris-contabili con l'Amministrazione comunale, alla situazione in atto, senza con ciò determinare alcuna scelta di programmazione o pianificazione della dimensione o modulazione delle entrate dovute dai cittadini;

atteso che, in particolare, spetta alla Giunta comunale ogni determinazione che non incide sull'assetto e sulla regolamentazione del sistema tributario e tariffario bensì, come nel caso di specie, sulle procedure operative e sulle immediate modalità di diversa organizzazione dell'azione amministrativa per assicurare la risposta operativa adeguata alla comunità;

atteso inoltre che al punto 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2021, 2022 e 2023, alla Giunta comunale spettano fra l'altro le funzioni di indirizzo ed adozione dei provvedimenti in materia tariffaria (lettera g), nonché comunque ogni funzione di indirizzo e controllo anche puntuale non riservata al Consiglio comunale (lettera h);

ritenuto imprescindibile, quindi, per le motivazioni sopra esplicitate, differire il termine di pagamento del canone patrimoniale relativo alla pubblicità annuale, canone patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee (dovuto annuale) e del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (dovuto rata 31/03 ovvero annuale), dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta

comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di definire le nuove tempistiche di pagamento dei canoni indicati in premessa, prima della scadenza prevista del 31 marzo 2021,

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di differire il termine di pagamento delle rate in scadenza al 31/03 ovvero del dovuto annuale, riferito al canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, al canone patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee, al canone mercatale e al canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;
2. di comunicare il differimento del termine di cui al precedente punto 1. al concessionario del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e del servizio delle pubbliche affissioni pro tempore, affinché ne dia, per quanto di competenza, adeguata pubblicità e diffusione;
3. di garantire, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, la massima pubblicità e diffusione, per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni a cui sono sottoposti;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, N. 17). DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 29.03.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 69 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, N. 17). DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 26 marzo 2021



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 69 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, N. 17). DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 26.03.2021